

Regolamento

sul funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° **39** del **24.07.2008**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ai sensi dell'art. 10 – comma 3 - del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni Alta Gallura, disciplina:

- a) il funzionamento dell'Assemblea;
- b) la presentazione e discussione delle varie proposte;
- c) il quorum richiesto per la validità delle sedute assembleari;

Articolo 2

(Organi dell'Unione)

Gli organi dell'Unione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;

Articolo 3

(Modalità di nomina e stato giuridico degli amministratori)

La Legge statale e regionale e lo Statuto disciplinano:

- 1) La composizione dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- 2) La durata in carica dei Componenti;
- 3) Il numero dei Componenti assegnati da ciascun Comune;
- 4) La posizione giuridica degli amministratori;
- 5) I casi di ineleggibilità ed incompatibilità;
- 6) Le modalità per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 7) Le indennità e le aspettative spettanti agli amministratori.

In base a quanto stabilito dall'art. 13 – c. 2 – del vigente Statuto, l'assemblea dell'Unione è formata da un rappresentante per ogni Comune associato, designato con provvedimento di nomina sindacale, fra i Sindaci e gli Assessori.

In caso d'impedimento da parte del Sindaco, lo stesso può di volta in volta delegare un proprio rappresentante – scelto fra i componenti del consiglio comunale – per la partecipazione alla seduta dell'Assemblea.

Articolo 4

(Entrata in carica dell'Assemblea)

I Componenti entrano in carica previa comunicazione da parte del Comune di appartenenza con la delibera di presa d'atto da parte dell'Assemblea e restano in carica fino alla loro sostituzione da parte del Comune e presa d'atto da parte dell'Assemblea dell'Unione

Articolo 5

(Funzioni dell'Assemblea dei Sindaci)

L'Assemblea dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente.

La competenza specifica dell'Assemblea è quella indicata nelle leggi e nello Statuto.

Articolo 6

(Sedute dell'Assemblea dei Sindaci)

Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci si svolgono nell'apposita sala dell'Ente.

Può il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea dei Sindaci, con deliberazione e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

Articolo 7

(Pubblicità delle sedute)

Le sedute dell'Assemblea dei sindaci sono pubbliche.

L'Assemblea dei Sindaci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

Articolo 8

(Settore della sala assembleare riservata ai Componenti)

La parte della sala delle riunioni riservata ai Componenti, comprende un settore riservato all'ufficio di presidenza.

Il Segretario Generale prende posto nella parte riservata al Presidente.

Articolo 9

(Servizio d'ordine durante le sedute)

Durante le sedute assembleari può essere richiesto idoneo servizio di ordine ai CC.

Articolo 10

(Personale in servizio durante le sedute)

Il Segretario Generale dovrà predisporre, con appositi turni la presenza negli uffici di idoneo personale capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta assembleare. Il Segretario Generale può inoltre farsi coadiuvare dal personale degli uffici nella verbalizzazione.

Articolo 11

(Iniziativa delle sedute – data delle sedute – richiesta delle sedute assembleari)

Su convocazione del Presidente, l'Assemblea dei Sindaci deve riunirsi:

- a) entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale precedente;
- b) entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo e del programma annuale;

Si riunisce altresì:

- c) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- d) quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Componenti assegnati dell'Assemblea dei Sindaci;
- e) su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Nei casi in cui di cui alle lettere d) ed e) l'Assemblea dei Sindaci deve riunirsi entro 15 giorni dalla richiesta.

Qualora non si provveda, i soggetti di cui alle predette lettere possono richiedere l'intervento sostitutivo dell'organo di controllo.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante comunicazione scritta da inviarsi al Comune di riferimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso d'urgenza il termine è ridotto a 24 ore; la seconda convocazione deve essere prevista a non meno di un'ora dopo la prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono pubbliche eccetto nei casi in cui, per legge, o con motivata deliberazione sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede dell'Unione e possono svolgersi anche nella sede dei Comuni aderenti per trattare argomenti particolari e quando l'Assemblea dei sindaci stessa espressamente lo delibera.

L'Assemblea dei Sindaci è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei Componenti assegnati; la riunione sarà valida – come seduta di seconda convocazione – purché sia presente almeno un terzo dei Componenti assegnati.

Articolo 12

(Argomenti non iscritti all'ordine del giorno)

Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno, salvo richiesta unanime di tutti i Componenti assegnati.

Articolo 13

(Personale autorizzato a ricevere l'avviso di convocazione)

L'avviso di convocazione va consegnato o trasmesso anche in via telematica nella sede del Comune di riferimento del Componente ed è valido anche se lo stesso è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona dal Componente stesso indicata.

Articolo 14

(Pubblicazione dell'ordine del giorno)

L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta dell'Assemblea dei Sindaci deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario Generale dell'Unione, all'Albo pretorio presso la sede dell'Ente.

Articolo 15

(Pubblicazione degli argomenti trattati)

L'Unione dei Comuni può pubblicizzare le sedute dell'Assemblea dei Sindaci, mediante inserzioni sui giornali di maggiore diffusione locale, nonché servendosi degli altri mezzi di informazione.

Articolo 16

(Iscrizione degli argomenti nell'ordine del giorno)

Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue:

- a) richiesta dell'Autorità governativa;
- b) comunicazione del presidente (se previsto);
- c) richieste della Regione;
- d) richieste della Provincia;
- e) ratifiche di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
- g) oggetti richiesti dal Consiglio di Amministrazione e stabiliti dal Presidente e quelli richiesti con istanza dai Componenti dell'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 17

(Lettura degli argomenti sedute precedenti)

Prima di iniziare i lavori viene data lettura dei verbali delle sedute assembleari precedenti redatti dal Segretario Generale .

Su detti provvedimenti l'Assemblea dei Sindaci non può aprire la discussione; ogni Componente però ha diritto di fare in merito eventuali precisazioni per puntualizzare meglio il proprio pensiero espresso nel verbale.

Articolo 18

(Inversione dell'ordine del giorno)

L'Assemblea dei Sindaci può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con votazione da adottarsi a maggioranza dei presenti.

La proposta di inversione può essere fatta anche da un solo Componente.

Articolo 19

(Deposito delle pratiche)

Tutte le pratiche da trattare nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci sono depositate nella Segreteria almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.

Ogni Componente può prenderne visione nelle ore d'ufficio.

I funzionari addetti ai vari servizi sono tenuti su richiesta del Segretario Generale, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza.

I Componenti dell'Assemblea dei Sindaci non possono asportare, se non in copia, gli atti o i documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

Articolo 20

(Diritti dei Componenti)

I Componenti dell'Assemblea dei Sindaci hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.

Articolo 21

(Obblighi del Presidente)

Il Presidente dell'Ente vigila a che le disposizioni di cui agli articoli precedenti vengano osservate e che siano comunque garantiti i diritti delle minoranze.

Articolo 22

(Computo dei termini per le sedute d'urgenza)

Nei casi di convocazione d'urgenza dell'Assemblea dei Sindaci è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadano in giornata festiva.

Articolo 23

(Ordine del giorno aggiuntivo)

Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo.

Qualora l'ordine del giorno principale sia stato trasmesso ai Componenti, quello aggiuntivo va trasmesso con le modalità di rito.

Se la trasmissione è stata fatta in via d'urgenza, ogni Componente può chiedere che la discussione sia rinviata al giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Componenti presenti.

Articolo 24

(Presenza dello stenografo)

Nelle sedute dell'Assemblea dei Sindaci può essere presente lo stenografo che deve riportare fedelmente tutta la discussione che si è svolta.

Lo stenografo non può essere presente nelle sedute segrete.

Lo stenografo può essere persona non dipendente.

Articolo 25

(Seduta di prima convocazione)

Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei Componenti presenti è tale da renderla valida.

Per la validità della seduta di prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti assegnati.

A tal fine, il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all'appello dei Componenti e qualora questi non siano la maggioranza di quelli assegnati – numero necessario per la validità della seduta – dichiara deserta la seduta di I^a convocazione redigendo verbale.

Articolo 26

(Seduta deserta)

Qualora la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei Componenti presenti.

Articolo 27

(Seduta di seconda convocazione)

È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale e da tenersi ad ora diversa.

Per la validità della seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Componenti assegnati.

La seduta per la seconda convocazione è fatta ugualmente con avvisi scritti e trasmessi con le modalità e termini stabiliti dal presente capo.

Articolo 28

(Gruppi Assembleari)

Per costituire un gruppo assembleare sono necessari almeno 3 Componenti che devono designare il loro capogruppo.

Per raggiungere tale numero minimo può essere costituito anche un gruppo misto, la cui costituzione deve essere comunicata con dichiarazione scritta consegnata al Presidente e al Segretario Generale .

CAPO II

DELLA PRESIDENZA

Articolo 29

(Della Presidenza dell'Assemblea dei Sindaci)

La presidenza dell'Assemblea dei Sindaci, ai sensi dello Statuto in vigore dell'Ente, compete al Presidente dell'Unione, in subordine al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e in subordine al Componente dell'Assemblea dei Sindaci anziano.

Articolo 30

(Funzioni della Presidenza)

La presidenza dell'Assemblea dei Sindaci provvede a tutti gli adempimenti richiesti dal presente regolamento e, in modo particolare:

- a) garantire i diritti delle minoranze;
- b) ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi assembleari ed ai Componenti sulle questioni sottoposte all'esame dell'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 31

(Cumulo di indennità)

Agli Amministratori che percepiscono l'indennità di funzione non spettano i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci, del Consiglio di Amministrazione e delle eventuali commissioni assembleari. Spetta il rimborso delle spese di viaggio eventualmente ed effettivamente sostenute.

CAPO III

DELLA DISCIPLINA

Articolo 32

(Direzione delle adunanze)

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dirige la discussione, concede la parola ai Componenti che la richiedono e dispone le votazioni.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in soggetta materia.

Articolo 33

(Poteri del Presidente)

Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i Componenti che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.

Se un Componente si scosta dall'osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento, ovvero dalla normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.

Articolo 34

(Spiegazione dei Componenti)

Il componente colpito dal provvedimento di cui all'art. 33 può presentare al Presidente le sue spiegazioni; qualora questi le accolga deve restituire la parola allo stesso.

Articolo 35

(Comportamento del pubblico)

Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni e simili. Il pubblico dovrà rimanere in silenzio ed a capo scoperto.

Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata all'Assemblea dei Sindaci, tranne il Segretario Generale, i funzionari che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi ufficio e gli impiegati dell'Unione incaricati di speciali mansioni, nonché lo stenografo o altre persone eventualmente invitate (rappresentanti della Regione, Provincia, Comuni o altri Enti istituzionali), gli addetti stampa.

In caso di tumulto o disordine, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica e per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

Articolo 36

(Adempimenti formali della seduta)

Accertata la presenza del numero legale dei Componenti per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

Prima dell'inizio dei lavori viene data lettura dell'elenco dei provvedimenti adottati dall'Assemblea dei Sindaci nell'adunanza precedente.

Articolo 37

(Dichiarazione del Presidente)

Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'articolo precedente, il Presidente procede a fare all'Assemblea dei Sindaci eventuali comunicazioni. Il Presidente pone, poi, in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 38

(Argomenti non esauriti)

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, per i Componenti presenti non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i Componenti presenti che la continuazione della discussione è rinviata a tale giorno. Ai soli Componenti assenti verrà data comunicazione con altri mezzi celeri di informazione.

Articolo 39

(Modalità degli interventi)

I componenti pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o all'Assemblea dei Sindaci.

I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione.

In caso contrario, il Presidente può invitare il Componente a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere.

Sono vietate le discussioni fra Componenti.

Articolo 40

(Durata degli interventi)

Su vari argomenti, il Presidente dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei Componenti che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza.

Gli interventi dei Componenti non possono durare di norma più di 5 minuti. Sullo stesso argomento possono intervenire massimo 5 Componenti.

Il Presidente può stabilire per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente, come pure aumentare il numero dei Componenti che intendono intervenire.

Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.

Articolo 41

(Numero degli interventi)

Nessun componente può parlare più di due volte sullo stesso argomento.

Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. È permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione di ordine.

Articolo 42

(Completamento di discorso)

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

Articolo 43

(Fatto personale)

Sussiste il fatto personale quando un Componente sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

Articolo 44

(Mozione d'ordine)

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

È mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.

Sulla mozione di ordine decide il Presidente.

Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal Componente che ha proposto la mozione, la decisione spetta all'Assemblea dei Sindaci.

A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Articolo 45

(Emendamenti)

Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce, a insindacabile giudizio del Presidente.

Ogni gruppo consiliare per lo stesso oggetto o articolo, non può presentare un numero di emendamenti superiore a due.

Articolo 46

(Presentazione ordini del giorno)

Ogni Componente ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Presidente che ne dispone la discussione da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti e per emendamenti agli emendamenti.

Articolo 47

(Chiusura della discussione)

Ogni Componente può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il numero dei Componenti iscritti a parlare.

La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente.

CAPO IV

DELLE VOTAZIONI

Articolo 48

(Modalità delle votazioni)

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta e per schede segrete.

Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione è stabilito dal Presidente.

L'Assemblea dei Sindaci, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

Articolo 49

(Votazione per appello nominale)

Nelle votazioni per appello nominale si risponde "sì" o "no" a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.

L'appello viene fatto dal Segretario Generale seguendo l'ordine alfabetico dei Componenti.

Articolo 50

(Comportamento dei Componenti durante la votazione)

Durante le votazioni a nessun Componente può essere data la facoltà di parlare.

Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.

Il Componente che entra in aula durante la votazione può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.

Qualora la votazione sia per schede segrete, il Componente non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

Articolo 51

(Votazioni per scrutinio segreto)

Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto – da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge – il Presidente chiama tre Componenti per disimpegnare le funzioni di scrutatore.

La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni Componente.

Articolo 52

(Votazioni riguardanti persone)

Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni.

La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di nomine che, per legge o per statuto spettano al Presidente.

Articolo 53

(Votazioni per Componenti effettivi e supplenti)

Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

Articolo 54

(Astensioni e dichiarazioni di voto)

Il Componente che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo Componente di ogni gruppo rappresentato in Assemblea dei Sindaci.

La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

Articolo 55

(Votazioni ballottaggio)

Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei voti validi, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione.

Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge. Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

Nel caso di nomina dei rappresentanti dell'Assemblea dei Sindaci presso enti, aziende o istituzioni, risulta nominato chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

CAPO V

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Articolo 56

(Poteri dei Componenti)

Ogni Componente può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione.

Articolo 57

(Delle interrogazioni)

L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza assembleare che non può avvenire oltre i 30 giorni dalla presentazione.

Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta assembleare, il Presidente, qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.

La discussione può anche essere disposta in seguito a votazione a maggioranza dei Componenti presenti.

Articolo 58

(Risposta alle interrogazioni)

L'esecutivo (Presidente e Consiglio di Amministrazione) risponde ad ogni interrogazione e, in genere, ad istanze presentate dai Componenti. A tal fine l'interrogante (o interroganti) deve presentare richiesta scritta e sottoscritta, al Presidente, debitamente motivata.

Il Presidente può ritenere giusta la richiesta dell'interrogante e ne propone la discussione assembleare. Può anche suggerire al Consiglio di Amministrazione l'adozione di provvedimenti la cui esecuzione renderebbe inutile la discussione.

Quando il Consiglio di Amministrazione si uniforma a quanto suggerito dal Presidente, il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea dei Sindaci nella sua prima riunione e sull'argomento non può aprirsi la discussione.

Articolo 59

(Commissioni di inchiesta e conoscitive)

L'Assemblea dei Sindaci, con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni di inchiesta e conoscitive.

Le commissioni di cui al comma precedente sono formate da 5 membri di cui 3 della maggioranza e 2 della minoranza.

La Commissione nomina, nel suo seno, il Presidente.

La Commissione deve ultimare i lavori entro 30 giorni dal suo insediamento e presentare all'Assemblea dei Sindaci le sue conclusioni per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 60

(Integrazione delle commissioni)

Quando trattasi di argomenti che richiedono competenze tecniche, le commissioni di cui al precedente articolo possono essere coadiuvate da personale qualificato anche esterno all'Amministrazione. Detto personale che non può eccedere il numero di 2, non ha alcun potere deliberativo ma semplicemente consultivo.

I Componenti delle commissioni possono chiedere la collaborazione dei dirigenti gli uffici ed hanno diritto di accesso agli atti pertinenti alla indagine da svolgere.

Articolo 61

(Svolgimento delle interrogazioni)

In principio di seduta il Presidente dà lettura dell'interrogazione e risponde a ciascuna di esse.

La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 5 minuti.

Non si dà corso alla interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

Articolo 62

(Modalità delle interrogazioni)

Nel presentare l'interrogazione il Componente dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente, nell'assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di avere risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull'argomento.

Articolo 63

(Numero delle interrogazioni da svolgersi)

Nella stessa seduta ogni Componente non può svolgere un numero di interrogazioni superiore a due.

Articolo 64

(Delle interpellanze)

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.

Il Componente che intende rivolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto.

L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza assembleare, secondo la data di presentazione.

Nella stessa seduta nessun Componente può svolgere più di due interpellanze, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni ed interpellanze all'adunanza successiva.

Articolo 65

(Dichiarazione dell'interrogante)

Dopo le spiegazioni date dal Presidente, l'interrogante può dichiarare la ragione per la quale egli sia o non soddisfatto.

L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare una mozione.

Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi Componente può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza.

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

Articolo 66

(Delle mozioni)

Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.

La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

Nessun Componente può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti.

Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.

Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 67

(Abbinamento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinate.

Articolo 68

(Numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

Quando il numero delle interrogazioni, mozioni e interpellanze sia tale da non consentire l'espletamento nell'arco di un'ora, può essere convocata una seduta assembleare per la loro specifica trattazione.

Articolo 69

(Cancellazione delle interrogazioni e mozioni)

Qualora una interrogazione, una interpellanza o una mozione sia stata iscritta all'ordine del giorno di due sessioni, e non si sia stabilita un'ulteriore data per il suo svolgimento, verrà cancellata dall'ordine del giorno.

Articolo 70

(Delle segnalazioni e raccomandazioni)

All'inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

Il Componente, che segnala o raccomanda, non può parlare per più di 5 minuti né ha diritto a replica. Il Presidente deve rispondere se accetta o meno la raccomandazione.

Il numero dei Componenti che in ogni seduta può effettuare raccomandazioni non può essere superiore a tre.

Articolo 71

(Voto contrario a proposta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione)

Il voto dell'Assemblea dei Sindaci contrario ad una proposta del Presidente e del Consiglio di Amministrazione non comporta dimissioni degli stessi.

Articolo 72

(Mozioni di sfiducia)

Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di Componenti pari almeno a 1/3 dei quelli assegnati.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Componenti assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione; deve contenere la proposta di nuove linee politico – amministrative, di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

La mozione di sfiducia viene messa discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di Amministrazione proposto.

CAPO VI

DELLA VERBALIZZAZIONE

Articolo 73

(Della verbalizzazione)

Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci assiste il Segretario Generale con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal consenso.

Il Segretario Generale deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge.

In casi di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario, solo in caso di non rinviabilità dell'Assemblea dei Sindaci, sono svolte dal Componente più giovane.

Articolo 74

(Sedute segrete)

Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario Generale . Qualora questi sia assente od impedito, le funzioni vengono svolte dal Componente più giovane.

Articolo 75

(Componente comunitario con funzioni di Segretario)

Il Componente che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

Articolo 76

(Verbali delle sedute segrete)

I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: "seduta segreta".

Articolo 77

(Funzioni del Segretario)

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei Sindaci.

Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario Generale è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.

Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 78

(Stesura delle delibere)

Ultimata la seduta dell'Assemblea dei Sindaci, il Segretario Generale , sulla scorta del resoconto manoscritto o stenografico, redige i relativi provvedimenti adottati dall'Assemblea dei Sindaci – secondo le norme fissate dalla legge – che vengono dallo stesso firmati unitamente al Presidente.

Provvede poi all'eventuale invio delle delibere agli organi previsti dalle norme vigenti nei modi e termini di legge.

Articolo 79

(Invio copie delibere ai Comuni)

Una copia degli estratti delle deliberazioni viene messa a disposizione dal Presidente presso la sede dell'Unione a tutti i Comuni aderenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci vengono trasmesse in elenco ai Comuni aderenti e rese disponibili attraverso il profilo Internet dell'Unione.

Articolo 80

(Custodia delle deliberazioni)

Il Segretario Generale fa custodire in apposito raccoglitore, per evitare la dispersione, gli originali delle delibere adottate dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 81

(Indice delle deliberazioni)

Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dall'Assemblea dei Sindaci.

Ogni volume deve essere munito di indice cronologico dei provvedimenti adottati.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82

(Firma di ordini del giorno interrogazioni, interpellanze)

Ogni Componente può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; agli effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario.

Qualora al momento delle discussioni il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

Articolo 83

(Comunicazioni del Presidente)

Il Presidente può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazione, se non è presente la totalità dei Componenti assegnati.

Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 84

(Rinvio alle norme di legge – entrata in vigore)

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle che in casi speciali, potrà adottare il Presidente sentiti i Componenti dell'Assemblea dei Sindaci, il cui parere non è vincolante.

Il presente regolamento, non soggetto a controllo preventivo obbligatorio di legittimità è affisso all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni per quindici giorni consecutivi.

Entra in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle **Disposizioni sulla legge in generale** di cui al R.D. 16/03/1942, n° 262, il giorno successivo a quello della pubblicazione.